

Versione modificata con le deliberazioni 8 febbraio 2018, 71/2018/R/eel, 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel, 11 dicembre 2018, 644/2018/R/eel e 16 giugno 2020, 217/2020/R/eel

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 21 DICEMBRE 2017

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica definite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017), con decorrenza dal 1 gennaio 2018.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto 21 dicembre 2017, a cui si aggiungono le seguenti definizioni:
 - a) *Linee Guida europee*: sono la Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01;
 - b) *Intensità elettrica su VAL*: è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il VAL dell'impresa, calcolato nel periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'Allegato 4 delle Linee Guida europee e dall'articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, nonché dal presente provvedimento;
 - c) *Intensità elettrica su fatturato*: è il rapporto tra i costi per il consumo di energia elettrica e il fatturato dell'impresa, calcolato nel periodo di riferimento secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017 e dal presente provvedimento.

Articolo 2

Agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1 gennaio 2018

- 2.1 A decorrere dal 1 gennaio 2018 le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal decreto 21 dicembre 2017 sono riconosciute mediante l'applicazione da parte dei distributori di aliquote differenziate della componente A_{SOS} di cui al punto 1, lettera i), della deliberazione 481/2017/R/eel.

- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, la componente A_{SOS} è applicata in maniera differenziata per le seguenti classi di agevolazione:
- a) Classe 0: tutti i clienti finali non rientranti nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017;
 - b) Classi VAL.x: imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, secondo la seguente articolazione:
 - i) Classe VAL.1, per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
 - ii) Classe VAL.2: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
 - iii) Classe VAL.3: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
 - iv) Classe VAL.4: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 50%;
 - c) Classi FAT.x: imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto 21 dicembre 2017, secondo la seguente articolazione:
 - i) Classe FAT.1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%;
 - ii) Classe FAT.2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%;
 - iii) Classe FAT.3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%.
- 2.3 La componente A_{SOS} è posta pari a zero per le imprese a cui viene attribuita una delle classi VAL.x; il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017 è versato dalle suddette imprese con le modalità di cui al successivo articolo 7.
- 2.4 Le utenze di tipo domestico, anche se nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, rientrano nella Classe 0.

TITOLO II
COSTITUZIONE DELL'ELENCO DELLE IMPRESE A FORTE
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA E DISPOSIZIONI PER LA
CASSA

Articolo 3

*Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica
a decorrere dal 1 gennaio 2018*

- 3.1 A partire dall'anno di competenza 2018, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni, le imprese devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017.
- 3.2 Ai fini di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, la Cassa rende disponibile il portale per la raccolta delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese di cui al precedente comma 3.1 e la raccolta dei dati relativi al periodo di riferimento. E' dato mandato a CSEA di procedere, con proprie circolari, previa informativa al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling dell'Autorità, ad apportare le modifiche operative per l'accesso al Portale in modo da favorire lo snellimento del processo in particolare attraverso la digitalizzazione di tutta la documentazione necessaria.
- 3.3 Il portale di cui al precedente comma 3.2 viene, di norma, aperto entro il 30 settembre di ciascun anno per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile nell'anno successivo. Sono fatte salve, per l'anno di competenza 2018, le disposizioni di cui al successivo Titolo IV.
- 3.3.bis Il Portale di cui al precedente comma 3.2 viene, successivamente, aperto entro il 28 febbraio di ciascun anno n per l'attribuzione della classe di agevolazione applicabile nel medesimo anno n alle condizioni di cui al successivo comma 3.8bis.
- 3.4 Per ciascun anno del periodo di riferimento, i dati di consumo e di VAL che le imprese devono fornire sono quelli già previsti dalla deliberazione 655/2017/R/eel per la raccolta delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2016, con l'aggiunta del dato di cui al successivo comma 3.5.
- 3.5 Ai fini dell'articolo 10, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, l'impresa deve dichiarare il proprio codice fiscale.
- 3.6 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, la Cassa si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 4.
- 3.7 Ai fini del controllo dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, la Cassa si attiene alle disposizioni di cui al successivo Articolo 5.
- 3.8 Le imprese a forte consumo di energia elettrica rilasciano la dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 45 giorni dall'apertura del portale ai fini della raccolta delle medesime dichiarazioni. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'intero anno di competenza n , delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.
- 3.8bis Per le imprese che accedano alla sessione suppletiva prevista dal precedente comma 3.3bis, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell'anno n ; inoltre, per tali casi è prevista una maggiorazione del contributo richiesto da CSEA per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per la gestione del meccanismo agevolativo di cui al successivo articolo 8. Le imprese che accedono al Portale la cui apertura è fissata entro il 28 febbraio di ciascun anno n , come previsto dal precedente comma 3.3bis, rilasciano la

dichiarazione per la competenza dell'anno n entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dall'apertura del Portale. Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l'anno di competenza n , delle agevolazioni di cui al decreto 21 dicembre 2017.

- 3.9 Entro il giorno 18 del mese successivo al termine di cui al precedente comma 3.8, la Cassa pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza n , distinte per classi di agevolazione di cui al precedente comma 2.2, lettere b) e c).
- 3.10 La Cassa pubblica mensilmente sul proprio sito internet un aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 3.9, in esito ai controlli di cui all'Articolo 6 e all'ammissione nell'elenco a seguito della sessione suppletiva di cui al comma 3.8*bis*.
- 3.11 All'atto della costituzione dell'elenco di cui al precedente comma 3.9 per l'anno n la Cassa associa d'ufficio una classe di agevolazione provvisoria alle imprese che:
- sono state incluse nell'elenco dell'anno $n-1$ con una classe di agevolazione provvisoria: a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata per l'anno n la classe provvisoria di agevolazione già assegnata per l'anno $n-1$;
 - sono state incluse nell'elenco dell'anno $n-1$ con classe di agevolazione definitiva, ma sono ancora soggette a controlli per i dati necessari all'assegnazione della classe definitiva di agevolazione per l'anno n : a tali imprese, fino all'assegnazione definitiva della classe di agevolazione corretta, viene assegnata come classe provvisoria di agevolazione per l'anno n la classe definitiva dell'anno $n-1$.

Articolo 4

Disposizioni in merito ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017

- 4.1 Ai fini del controllo dell'appartenenza ai settori dell'Allegato 3 o dell'Allegato 5 alle Linee Guida europee, le imprese devono dichiarare il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'ultimo anno del periodo di riferimento.
- 4.2 Il prezzo di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, per l'anno 2016 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'anno di competenza 2018, è fissato nella *Tabella 1* allegata al presente provvedimento. Ai fini dell'applicazione delle aliquote espresse in centesimi di euro per punto di prelievo, queste si applicano al numero di punti di prelievo, distintamente per livello di tensione, dichiarati per l'anno 2016.
- 4.3 Il prezzo di riferimento di cui al precedente comma 4.2 è aggiornato, per gli anni successivi, con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, sentito il Direttore della Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale.

- 4.4 Le modalità di calcolo del VAL, ai fini della determinazione dell'intensità energetica su VAL e, ove applicabile, del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, sono quelle stabilite dalla determinazione DIEU 11/2017.
- 4.5 Eventuali modifiche alle modalità di cui al precedente comma 4.4 sono apportate mediante determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*, previa informativa al Collegio dell'Autorità.
- 4.6 Ai fini del calcolo del VAL, i dati di bilancio forniti dalle imprese devono far riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre.
- 4.7 Le imprese che redigono il bilancio su periodi diversi da quello individuato al comma 4.6 devono presentare dati di bilancio riclassificati. La procedura di riclassificazione deve essere certificata da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.
- 4.8 Ai fini della registrazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, le società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio devono dichiarare che i dati utilizzati per il calcolo del VAL sono stati verificati da un revisore iscritto al Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo n. 39/2010.

Articolo 5

Imprese in difficoltà

- 5.1 In sede di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 3.2, debitamente firmata dal legale rappresentante dell'impresa, anche con modalità elettroniche, la Cassa acquisisce altresì l'attestazione che l'impresa non versa in alcuna delle condizioni di cui al punto (20) della Comunicazione della Commissione europea C(2014) 249/1 in base alle quali sono individuate le "imprese in difficoltà".

Articolo 6

Controlli

- 6.1 La Cassa effettua controlli di legittimità e coerenza con riferimento ai dati rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto 21 dicembre 2017, attenendosi alle disposizioni e agli indirizzi dell'Autorità.
- 6.2 Nelle more dell'adozione, su proposta della Cassa, delle disposizioni e degli indirizzi di cui al precedente comma 6.1, i controlli sono quelli definiti al paragrafo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 666/2014/R/eel.
- 6.3 Ai fini dei controlli di cui al precedente comma 6.1, la Cassa si avvale dei dati aggiornati di prelievo e di potenza impegnata inseriti nel SII, per gli anni per i quali tali dati sono disponibili sul SII medesimo.

Articolo 7

Pagamento della contribuzione per le imprese a forte consumo di energia elettrica di Classe VAL.x

- 7.1 Le imprese rientranti nelle Classi di agevolazione VAL.x di cui al precedente articolo 2, comma 2.2, lettera b), versano alla Cassa il livello di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 21 dicembre 2017 con modalità e tempistiche stabilite con successivo provvedimento dell'Autorità, su proposta della Cassa.
- 7.2 Gli importi da versare di cui al comma 7.1 sono, di norma, ripartiti in almeno 2 rate di uguale importo.

Articolo 8

Copertura dei costi amministrativi

- 8.1 Per ciascuna annualità di competenza *n*, a partire dall'anno 2021, alle imprese che presentano sul Portale la dichiarazione attestante la titolarità dei requisiti previsti dalla normativa, indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione.
- 8.2 Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma, la Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno trasmette agli uffici dell'Autorità una prima stima degli oneri da sostenere per la costituzione e gestione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di competenza dell'anno successivo, nonché il consuntivo dell'anno precedente dei medesimi oneri.
- 8.3 Ai fini della copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, il contributo a carico delle imprese agevolate, applicabile a partire dalla competenza delle agevolazioni per l'anno 2021, sulla base di elementi forniti dalla Cassa è determinato come segue:
- a) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 3.3, è fissato pari a 100,00 euro.
- b) per le imprese che accedono al Portale secondo le tempistiche di cui al precedente comma 3.3bis, l'importo è fissato pari a 300,00 euro.
- 8.4 Il pagamento di tale contributo a CSEA è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
- 8.5 In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall'invio della contestazione all'impresa da parte della CSEA comporta l'automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.
- 8.6 Il valore del contributo di cui al comma 8.3 può essere aggiornato annualmente con determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità, su proposta motivata della CSEA.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PER ALTRI OPERATORI

Articolo 9

Disposizioni per il SII

- 9.1 Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco di cui al precedente comma 3.9, la Cassa trasmette al SII l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno *n*, con l'indicazione della partita IVA, della classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.2 e della data di inizio validità della medesima agevolazione.
- 9.2 Entro il giorno 18 di ogni mese successivo all'invio di cui al precedente comma 9.1, la Cassa trasmette al SII l'eventuale aggiornamento dell'elenco di cui al medesimo comma 9.1, nonché eventuali aggiornamenti degli elenchi di anni precedenti dovuti a controlli e rettifiche.
- 9.3 Entro il decimo giorno successivo all'invio di cui ai precedenti commi 9.1 e 9.2, il SII, con riferimento a ciascun POD registrato in RCU, aggiorna le informazioni relative a:
- a) la classe di agevolazione di cui al precedente comma 2.2;
 - b) la data di inizio validità della classe di agevolazione di cui alla precedente lettera a).
- 9.4 In corrispondenza dell'aggiornamento di cui al precedente comma 9.3 il SII rende disponibile, anche attraverso la predisposizione di appositi report, alle imprese distributrici, utenti del dispacciamento e controparti commerciali le informazioni di cui al comma 9.3.
- 9.5 Nella messa a disposizione delle informazioni di cui al precedente comma 9.4 il SII tiene conto di eventuali prestazioni commerciali intercorse (es. volture e nuove attivazioni), considerando come data di inizio validità della classe di agevolazione la data di decorrenza della prestazione.
- 9.6 Il SII rende disponibili a Cassa, con modalità definite tra le parti, le informazioni relative ai POD nella titolarità dei soggetti inclusi nell'elenco di cui al comma 9.1, funzionali ai controlli di cui al precedente comma 6.3.

Articolo 10

Disposizioni per le imprese distributrici

- 10.1 Le imprese distributrici provvedono ad applicare i livelli della componente *A_{SOS}* associati dal SII ai singoli punti di prelievo, come previsto nel precedente Articolo 9, nella prima fattura utile successiva alla messa a disposizione delle informazioni sul SII.
- 10.2 Ove necessario, le imprese distributrici provvedono al conguaglio della componente *A_{SOS}* tenendo conto della data di inizio validità di cui al precedente comma 9.3, lettera b).

- 10.3 Entro il 30 luglio 2018, le imprese distributrici trasmettono alla Cassa l'elenco dei punti di prelievo in bassa, media, alta e altissima tensione nella titolarità delle imprese a forte consumo di energia elettrica censite negli elenchi 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, e, per ciascun mese dell'anno 2017, secondo la modulistica e le modalità predisposte dalla medesima Cassa:
- a) i dati di prelievo dei medesimi punti, differenziati per scaglioni di consumo (0-4 GWh/mese, 4-8 GWh/mese, 8-12 GWh/mese e oltre i 12 GWh/mese);
 - b) i dati relativi alla potenza impegnata, come definita al comma 1.1 del TIT.
- 10.4 I dati dei punti di prelievo e dei relativi prelievi in bassa tensione di cui al precedente comma 10.3 devono essere distinti tra punti di prelievo con potenza disponibile fino a 16,5 kW e punti di prelievo con potenza disponibile superiore.
- 10.5 Per eventuali nuovi soggetti che presentano la dichiarazione per l'anno 2017 o per l'anno 2019, la Cassa richiede i dati di cui ai commi 10.3 e 10.4, nonché eventuali altri dati di prelievo relativi ad anni precedenti al 2017 necessari ai fini dei controlli, ai distributori di riferimento.
- 10.6 Entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma 10.5, i distributori di riferimento trasmettono alla Cassa i dati richiesti.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L'ANNO 2018

Articolo 11

Periodo transitorio di applicazione delle agevolazioni per l'anno 2018

- 11.1 In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017, ai fini di una prima applicazione delle agevolazioni di cui decreto 21 dicembre 2017, entro il 31 dicembre 2017 la Cassa trasmette al SII l'elenco delle imprese che hanno presentato la dichiarazione per l'anno di competenza 2016 e che, sulla base dei dati di cui la medesima Cassa è in possesso, risultano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto 21 dicembre 2017.
- 11.2 All'atto della costituzione dell'elenco di cui al precedente comma 11.1, la Cassa associa d'ufficio la Classe FAT.1 alle imprese che hanno una delle seguenti caratteristiche:
- a) rientrano nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel;
 - b) per la dichiarazione 2016 si sono qualificate come imprese in stato di crisi, come identificate nell'Allegato 2 alla deliberazione 437/2013/R/eel.
- 11.2**bis** Entro il 18 febbraio 2018, la Cassa sostituisce la classe di agevolazione assegnata d'ufficio FAT.1 ai sensi del comma 11.2, lettera a), con la classe di ufficio VAL.1 per tutte le imprese incluse nell'elenco di cui al comma 3.5 della deliberazione 655/2017/R/eel che risultino sottoposte all'istruttoria di sovracompensazione di cui al comma 3.1 della deliberazione 507/2017/R/eel, e per le quali sulla base dei dati disponibili, sia possibile valutare che, nell'ipotesi che i controlli in corso

avessero esito positivo, la classe provvisoria di agevolazione sarebbe una delle classi VAL.x. La Cassa trasmette tale aggiornamento al SII che, lo rende disponibile secondo le cadenze previste dall'articolo 9.

- 11.3 In sede della trasmissione dell'elenco di cui al precedente comma 11.1, la Cassa associa la corrispondente Classe di agevolazione di tipo VAL.x, in relazione all'intensità elettrica sul valore aggiunto lordo dell'impresa, a ciascuna impresa del medesimo elenco che non rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 11.2, qualora l'impresa soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017. Al fine del controllo dei suddetti requisiti, il prezzo di riferimento per l'energia elettrica è quello di cui al precedente comma 4.2.
- 11.4 Per tutte le imprese incluse nell'elenco di cui al comma 11.1 che non rientrano nelle fattispecie di cui al precedente comma 11.2 e che non soddisfano i requisiti di cui al precedente comma 11.3, la Cassa associa la corrispondente Classe di agevolazione di tipo FAT.x in relazione all'intensità elettrica sul fatturato.
- 11.5 Le imprese di cui al precedente comma 11.2, lettera b), devono provvedere a fornire alla Cassa la dichiarazione di cui al precedente comma 5.1 entro il 28 febbraio 2018. A tale scopo la Cassa predispone un formato tipo e lo invia alle medesime imprese. Decorso tale termine, la Cassa associa alle imprese che non hanno provveduto a fornire la suddetta dichiarazione la Classe 0 in sede di aggiornamento dell'elenco di cui al precedente comma 11.1.

Articolo 12

Integrazione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017

- 12.1 In attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, del decreto 21 dicembre 2017, le imprese a forte consumo di energia elettrica forniscono alla Cassa le necessarie integrazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza dell'anno 2018.
- 12.2 Entro il 15 maggio 2018 la Cassa provvede alla apertura del portale ai fini dell'integrazione delle dichiarazioni attestanti la titolarità dei requisiti delle imprese a forte consumo di energia elettrica per la competenza dell'anno 2018.
- 12.3 L'integrazione delle dichiarazioni deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di apertura del portale. Decorso tale termine, non si potrà dare luogo al riconoscimento di agevolazioni di competenza 2018.
- 12.4 Per le imprese di nuova costituzione nell'anno 2017 la Cassa provvede a all'apertura del portale per le agevolazioni di competenza 2018 dal 1 giugno al 1 luglio 2018.
- 12.5 Le imprese di nuova costituzione nell'anno 2018 possono accedere al portale per le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica a partire dalla competenza 2019, fatte salve le procedure di riconoscimento *ex post* delle

agevolazioni per l'anno 2018 secondo le modalità che sono fissate dall'Autorità ai sensi del punto 7 della deliberazione 921/2017/R/eel.

Articolo 13

Trasferimento dei dati all'elenco 2018

- 13.1 Per le imprese i cui dati di consumo per gli anni 2014-2016 sono completi e per i quali sono stati effettuati i controlli previsti per i medesimi anni, la Cassa utilizza i suddetti dati, nonché i dati rilevanti per il calcolo del VAL delle medesime imprese, ai fini della costituzione dell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno di competenza 2018, alle condizioni di seguito indicate.
- 13.2 La Cassa applica il precedente comma 13.1 alle sole imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017.
- 13.3 Le imprese interessate dalle procedure di cui ai precedenti commi del presente articolo devono in ogni caso produrre, tramite il portale e entro le scadenze di cui al precedente articolo 12:
 - a) la dichiarazione di cui al precedente comma 5.1;
 - b) qualora siano società che non sono tenute alla revisione legale del proprio bilancio, la dichiarazione di cui al precedente comma 4.8.
- 13.4 Qualora i dati disponibili alla Cassa non siano completi in relazione al periodo di riferimento 2014-2016, anche per quanto riguarda l'utilizzo del modello di cui all'Allegato 1 della determinazione DIEU 11/2017, le imprese sono tenute a inserire i dati mancanti entro il termine di cui al precedente comma 12.3.
- 13.5 Le integrazioni di cui al precedente comma 13.4 valgono solo ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2018.
- 13.6 I soggetti che si sono registrati nella raccolta dati per la creazione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2014, 2015 e 2016 e che sono soggetti a controlli in relazione ai medesimi dati possono far richiesta di utilizzo dei medesimi dati ai fini delle agevolazioni 2018 dopo il completamento positivo dei controlli, anche successivamente al termine di cui al comma 12.3.
- 13.7 Entro il 18 luglio 2018 la Cassa trasmette al SII, per ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica registrata per il 2018, il livello di agevolazione definitivo per l'anno 2018, i cui effetti si esplicano a decorrere dal 1 gennaio 2018. Le imprese distributrici effettuano i necessari conguagli.
- 13.8 Nel caso in cui i controlli sui dati integrativi di cui al comma 13.5 evidenzino necessità di approfondimenti istruttori non completati entro la data del 18 luglio 2018, la classe di agevolazione provvisoria applicata ai sensi dell'articolo 11 è prorogato per il tempo necessario al completamento delle istruttorie.
- 13.9 Le imprese iscritte al portale di Cassa per il riconoscimento delle agevolazioni per il 2018 che non hanno proceduto a rettificare la dichiarazione riportante il dato non corretto e/o non hanno inviato la documentazione necessaria al superamento

del disallineamento riscontrato e loro comunicato dalla Cassa, devono provvedere a fornire alla Cassa idonea documentazione integrativa comprovante il rispetto dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2017, entro e non oltre il 15 marzo 2019. Decorso tale termine, in caso di mancato invio della suddetta documentazione, la Cassa sostituirà la classe provvisoria di agevolazione precedentemente assegnata a tali imprese con la classe di agevolazione 0.

Articolo 14

Dichiarazioni di nuovi soggetti

- 14.1 Le imprese che rispettano i requisiti di cui all'articolo 3 del decreto 21 dicembre 2017 e che non risultano iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica per gli anni 2014, 2015 o 2016 si registrano sul portale in occasione della raccolta dei dati integrativi di cui al comma 12.2 e presentano la dichiarazione con i dati relativi al periodo di riferimento per le agevolazioni di competenza 2018 nelle tempistiche previste al comma 12.3.
- 14.2 Contestualmente alla dichiarazione di cui al precedente comma 14.1. le imprese devono produrre tutti i dati necessari, incluso quanto previsto al precedente comma 13.3, lettere a) e lettera b).